



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
- 2) Dott. Gianfranco Pignataro - Consigliere
- 3) Dott. Michele De Maria - Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1243/2017 R.G.L. promossa in grado di appello
d a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato, in Palermo, nella via A. De Gasperi n.81.

- APPELLANTE -

contro

MONTI VILMA ANTONIA rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Truglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Ugo Pecoraro in Palermo piazza San Francesco di Paola n. 47.

-
APPELLATA -

All'udienza del 27 giugno 2019 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con ricorso depositato il 26 luglio 2017 Vilma Antona Monti, premesso di essere docente a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2007/2008, aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al computo integrale del servizio pre-ruolo prestato in forza di plu-



rimi contratti a termine con la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive, lamentando, al riguardo, che l'art. 485, commi 1 e 3 DLVO n. 297/1994, applicato dal MIUR nel decreto del dirigente scolastico di ricostruzione della carriera, non fosse conforme al principio eurounitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE.

Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n.731/ 2017, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera mediante il *“riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nonché a percepire incrementi stipendiali di cui alla CCNL applicato”* e ha condannato l'Amministrazione *“ a corrispondere le differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera, oltre interessi ..., nei limiti della prescrizione quinquennale”*.

In particolare, il Tribunale, all'esito del dettagliato esame delle numerose pronunce rese nell'ultimo decennio dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che:

- il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato fosse ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto dell'art.4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva n.1999/70 CE;
- le *“ragioni oggettive”* che giustificano la diversità di trattamento, dovessero consistere in *“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”*;
- la sola natura temporanea del rapporto non fosse *“ragione oggettiva”* poiché ciò *“svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e del accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”*;
- alla ricorrente, ripetutamente assunta a tempo determinato, fosse stata applicata, all'atto dell'immissione in ruolo, la disciplina dell'art. 485 del D.Lgs. n.297 del 1994 per il personale docente e ribadito dall'art.4 del D.P.R. n.399 del 1998 per il personale ATA (*“ ... il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo ... ”*), con un abbattimento del servizio reso del tutto ingiu-



stificato non trovando spiegazione nelle modalità di svolgimento della prestazione.

Pertanto, il primo giudice, respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto al riconoscimento degli effetti giuridici dell'intera anzianità, sul rilievo che l'anzianità di servizio configura un fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, e ritenuto non decisivo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 11, comma 14, d.lvo n. 124 del 1999, che consente il computo di un anno intero di servizio a fronte di prestazioni effettive di 180 giorni, ha accolto la domanda e condannato il MIUR al pagamento delle connesse differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale. Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma, il MIUR, con ricorso depositato il 13 dicembre 2017, deducendo:

- la prescrizione (decennale) del diritto “alla ricostruzione di carriera” e (quinquennale) a “percepire eventuali arretrati”, decorrente, rispettivamente, dalla data di conferma in ruolo (per gli insegnanti dal primo giorno del mese di settembre dell'anno successivo all'immissione in ruolo) e dalla data di notifica del ricorso di prime cure;
- la sussistenza di ragioni “obiettive” che giustificano la asserita disparità di trattamento tenuto conto “*che la prestazione lavorativa del docente di ruolo non è affatto identica a quella resa dal docente assunto con contratto a termine: il primo, infatti, è tenuto a rendere la prestazione lavorativa per la durata prevista per la validità dell'anno scolastico, mentre il secondo può rendere la prestazione per 180 giorni e vedersi riconosciuto l'intero anno di anzianità*”;
- l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, tenuto conto che “*l'assoluta novità della questione trattata*” avrebbe “*giustificato la compensazione integrale, o quanto meno parziale*” delle stesse.

Ha resistito al gravame la lavoratrice variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In assenza di attività istruttoria la causa, all'udienza del 27 giugno 2019, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo.

IN DIRITTO

Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile la mera riproposizione della eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera a fronte della statuizione del Tribunale che l'ha respinta con argomentazioni specifiche totalmente ignorate dall'appellante che non ha svolto al riguardo censure di sorta.

La prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive è stata



invece accolta, talchè difetta la soccombenza sul punto e, comunque, l'appellante non spiega perché e in che cosa avrebbe errato il primo Giudice nella relativa statuizione.

Nel merito valgono le seguenti considerazioni:

L'art.485 d.lgs. n.297/1994, intitolato "*Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera*", prevede: "*Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo*".

L'art.489 d.lgs. n.297/1994, rubricato "*Periodi di servizio utili al riconoscimento*", dispone: "*Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione*".

L'art.11, comma 14, L. n.124/1999 stabilisce che "*Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*".

Sulla base di tale normativa all'originaria ricorrente sono stati riconosciuti per intero i primi 4 anni di anzianità ed i rimanenti sono stati considerati soltanto per due terzi, con accantonamento del restante terzo da computare per i successivi avanzamenti stipendiali con decorrenza dal ventesimo anno di servizio.

La descritta contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre ruolo è potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del docente destinato a raggiungere la seconda classe stipendiale in ritardo rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato con analoga anzianità.

Tale trattamento, in conformità all'assunto difensivo prospettato in primo grado dall'odierna appellata, è stato ritenuto dal Tribunale di Marsala G.L. lesivo del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato secondo la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: "*... per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere*



trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico “... i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).

Orbene la questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), che ha costantemente ribadito i principi fissati dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui:

“a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C. – 177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo



da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans. Cit. punto 55) ”.

La Corte di Giustizia, nella recente sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, resa in fattispecie riguardante il personale docente cui era stata applicata la disciplina di ricostruzione della carriera che qui viene in rilievo, pur richiamando i principi sopra esposti ha tuttavia osservato che al fine di «raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato» e di evitare «discriminazioni alla rovescia» è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato; e ha precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di «...rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti».

Pertanto, ha giudicato che *“non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso.”* e ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità che secondo il Governo Italiano giustificerebbero la normativa che viene in rilievo nel procedimento principale che *“mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa na-*



zionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro»

Ed è proprio sul terreno della comparabilità delle esperienze lavorative e della conseguente sussistenza delle ragioni che giustificano il regime di cui alla disciplina qui applicabile che il MIUR censura la sentenza impugnata, addebitando al Tribunale di avere pretermesso la valutazione delle differenze [tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato] modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e delle ricadute del criterio di calcolo della prestazione lavorativa effettivamente resa di cui all'art. 11, comma 14, l. n. 124/99 e all'art.485 d.lgs. n.297/1994, per i primi quattro anni.

Le censure sono fondate per quanto di ragione.

Se, infatti, è certamente da escludere che possa rappresentare “ragione oggettiva” la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò “*svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato*” (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012, Valenza e. altri, da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52) non può seriamente negarsi che l'impegno professionale del docente risenta della durata dell'incarico quanto meno in termini di contributo alla programmazione didattica e partecipazione all'elaborazione dei Piani dell'Offerta Formativa, oltre che in ambito di valutazione degli studenti e coinvolgimento nella attività di scrutinio, tutte attività nelle quali coloro che sono incaricati di sostituzioni per pochi giorni o per pochi mesi difficilmente risultano coinvolti.

Ciò consente di escludere la comparabilità, e conseguente violazione del principio di non discriminazione, con riferimento alle c.d. supplenze brevi; per il resto le asserite diversità ontologiche (tra lavoro a termine e a tempo indeterminato), riferite dal Ministero appellante nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ad ogni tipo di “supplenza”, si arrestano sulla soglia della genericità allegatoria prima ancora che del totale vuoto probatorio (nessuna prova orale è stata in proposito indicata né sono stati prodotti documenti quali deliberazioni del collegio dei docenti, scheda di valutazione degli alunni, verbali dei consigli di classe o degli scrutini finali ovvero ogni altra certificazione attestante una trascurabile partecipazione a tali attività della odierna parte appellata).

D'altronde il dato normativo (art.11, comma 14, L. n.124/1999) che considera “*come anno scolastico intero*” il “*servizio di insegnamento non di ruolo*” che “*ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio*



sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” appare ancorato alla presunzione di equiparazione dell’esperienza professionale e del contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai docenti incaricati di supplenza per la l’intera durata delle attività didattiche o per l’intero anno scolastico a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

Quanto detto non può ritenersi smentito dalla circostanza che il docente incaricato della sostituzione non sia assunto a seguito di concorso; al riguardo è sufficiente osservare che :

- il *“fatto di non avere vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella dei dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l’immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un’esperienza professionale che permetta di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”* (sentenza Motter);

- la legge n. 124/99 ha mantenuto per l’accesso ai ruoli del personale scolastico il previgente sistema del "doppio canale", in virtù del quale l’accesso ai ruoli deve avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi e per il restante 50% attingendo alle graduatorie per soli titoli, e ha trasformato le graduatorie in permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l’inserimento dei docenti risultati idonei all’esito dell’espletamento del concorso regionale; così di fatto riconoscendo identica competenza professionale ed eguale capacità didattica a tutti i docenti indipendentemente dalle modalità di selezione degli stessi;

- nelle graduatorie ad esaurimento (suddivise in tre fasce) sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione di insegnamento, che -sino al 1999- si otteneva all’esito del positivo superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami; i vincitori del concorso (“abilitati”) ai quali non era stata assegnata una cattedra, per mancanza di posti disponibili, erano inseriti in una graduatoria di merito provinciale e quando si creavano dei nuovi posti di lavoro, assumevano servizio, secondo l’ordine di inserimento;

- *“l’ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio*



dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che ... risulta che i concorsi di selezione sono organizzati sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere ... sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso” (Corte di Giustizia sentenza 20 settembre 2018).

Il MIUR individua come ulteriore “ragione oggettiva”, giustificativa della diversità di trattamento, il differente sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo: assume in particolare, richiamando all'uopo giurisprudenza di merito, che sia “ragionevole che, a fronte del minore impegno quantitativo che viene richiesto ai docenti a tempo determinato, il servizio da essi prestato venga considerato ai fini del computo dell'anzianità di servizio con una modesta riduzione percentuale, potendosi in caso contrario ipotizzare una ingiustificata discriminazione in danno dei docenti di ruolo che sono tenuti a lavorare per l'intero anno scolastico” realizzandosi così “un giusto equilibrio tra elementi di favore per il lavoratore ed aggiustamenti compensativi che rendono la disposizione di cui si invoca la disapplicazione conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, oltre che ragionevole sotto un profilo di giustizia sostanziale”.

Tale profilo, relativo alla lettura del combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, comma 4, L.124/99, si presenta, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia (sentenza Motter), di sicura rilevanza, non essendo possibile stabilire in astratto gli effetti del ‘correttivo’ apportato da tali disposizioni : infatti, qualora in concreto di plurimi rapporti a tempo determinato abbiano avuto la durata prossima ai 12 mesi, è evidente il pregiudizio arrecato alla posizione del docente al momento della immissione in ruolo in conseguenza dell’“abbattimento” di un terzo dei servizi prestati oltre il quarto anno, mentre quando il docente abbia prestato attività lavorativa con



successivi contratti a termine di durata, ciascuno, di 180 giorni o poco più lo stesso, all'opposto, si vedrebbe attribuire un'anzianità pari a quella di un collega di ruolo che, però, per conseguirla ha svolto un intero anno di effettivo servizio.

Pertanto, qualora sia valutato in concreto che il 'correttivo' risultante dal combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, co. 4, L. n. 124 cit. non sia idoneo ad eliminare la disparità lamentata, occorre adottare un diverso meccanismo che sia rispettoso dei principi di parità delineati dalle fonti normative e giurisprudenziali comunitarie che non può che individuarsi nella valorizzazione dell'anzianità degli ex precari con modalità identiche a quelle relative al personale di ruolo con conseguente disapplicazione dell'art. art. 485 del T.U. che non considera, ai fini della ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo, una parte dell'anzianità maturata durante il periodo di precariato.

Ed in effetti l'appellata, sin dal ricorso introduttivo, ha prospettato tale soluzione e chiesto la disapplicazione della predetta disposizione per conformare l'ordinamento interno a quello comunitario, chiedendo, tuttavia, il mantenimento del "correttivo" previsto dal combinato disposto degli artt. 489 del T.U. e 11, comma 14, L.124/99 e quindi di considerare integralmente l'anzianità maturata nel pre-ruolo con l'applicazione, altresì, della regola per cui un periodo di insegnamento pari o superiore a 180 giorni equivale ad un anno scolastico intero e conseguente riformulazione del conteggio dell'anzianità oltre il quarto anno di precariato.

Tale prospettazione, sostanzialmente accolta dal Tribunale, non è però condivisibile in quanto determinerebbe quella "discriminazione alla rovescia" che anche la Corte di Giustizia ha inteso scongiurare attraverso la sollecitazione all'accertamento del servizio in concreto effettivamente prestato.

Ciò perché, lo si ribadisce, la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE subordina la parità delle condizioni di impiego alla comparabilità tra lavoratori e certamente il lavoro effettivo e la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14 legge 124/1999 non sono situazione comparabili.

Ed allora questa Corte è chiamata ad accertare se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999, (*"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero*



se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l’odierna appellata abbia effettivamente goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un’anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio.

Comparazione da realizzare attraverso un confronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente svolti sino alla data dell’assunzione (tenendo conto anche dei primi 4 anni di servizio pre ruolo, ma con esclusione, per effetto della summenzionata giurisprudenza di legittimità e comunitaria, di tutti i periodi inferiori ai 180 giorni per ciascun anno scolastico) e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell’immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” e/o dallo stato matricolare (allegati alle produzioni dell’ odierna appellata).

Applicando detti parametri comparativi nessun danno è riscontrabile con riferimento alla posizione dell’appellata, laddove l’anzianità di servizio riconosciuta all’atto dell’adozione del provvedimento di ricostruzione di carriera (nove anni e quattro mesi) risulta maggiore, per effetto del sistema di calcolo figurativo ex art.11 cit., di quella risultante dalla sommatoria dei periodi di servizio, escluse le sostituzioni brevi e per meno di 18 ore settimanali, effettivamente espletati (complessivamente sette anni).

Per quanto suesposto, in riforma dell’impugnata sentenza, devono essere rigettate le domande proposte in primo grado dalla docente.

La novità delle questioni, il contrasto di giurisprudenza sulle stesse e l’intervento chiarificatore, in corso di causa, della Corte di Giustizia, giustificano la compensazione delle spese processuali del doppio grado.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 731/17 del Tribunale di Marsala rigetta integralmente il ricorso di primo grado.

Dichiara integralmente compensate le spese processuali del doppio grado.
Palermo 27 giugno 2019.

Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco

